

ATTO N. DD 6081

DEL 02/10/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 900

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. 170 DI MASSELLO dal Km 1+750 al Km 5+950. S.P. 170d01 DI MASSELLO dal Km 0+650 al Km 0+750. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere Prog. 38/2022 – Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria. Proroga Ordinanza Atto D.D. n° 5095 del 23/08/2024.

Premesso che:

- lungo S.P. n. 170 Massello dalla progr. Km 1+750 alla progr. Km 5+950 lungo la S.P. n. 170 Massello d01 dalla progr. Km 0+650 alla progr. Km 0+750, in territorio dei comuni di Massello e Perrero, la Città Metropolitana di Torino deve realizzare gli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria (Prog. 38/2022);
- i lavori sono attualmente regolamentati con Ordinanza Atto D.D. n° 5095 del 23/08/2024 fino a tutto il 04/10/2024;
- il Direttore dei Lavori in oggetto ing. Filippo VIGNA, al fine di consentire il completamento dei lavori attualmente in corso in condizioni di sicurezza, con nota email in data 01/10/2024 ha richiesto la proroga della vigente ordinanza Atto D.D. n° 5095 del 23/08/2024 fino a tutto il giorno 30/10/2024.
 - Committente: Città Metropolitana di Torino;
 - Ditta appaltatrice: Massucco Costruzioni Srl;
 - Ditta esecutrice: S.P.C. GENERAL SERVICE SRL

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere alla proroga della vigente ordinanza Atto D.D. n° 5095 del 23/08/2024, mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un **senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri** lungo S.P. n. 170 Massello dalla progr. Km 1+750 alla progr. Km 5+950 e lungo la S.P. n. 170 Massello d01 dalla progr. Km 0+650 alla progr. Km 0+750, nei vari tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, con possibili brevi interruzioni momentanee della circolazione non programmabili, **fino a tutto il giorno 30/10/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.**

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 7 geom. Gianni NEVACHE.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

la proroga della vigente ordinanza Atto D.D. n° 5095 del 23/08/2024 lungo la S.P. n. 170 Massello dalla progr. Km 1+750 alla progr. Km 5+950 lungo la S.P. n. 170 Massello d01 dalla progr. Km 0+650 alla progr. Km 0+750, in territorio dei comuni di Massello e Perrero, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un **senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri** nei vari tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, con possibili brevi interruzioni momentanee della circolazione non programmabili **fino a tutto il giorno 30/10/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.**

- L'impresa appaltatrice: Massucco Costruzioni Srl.
- L'impresa esecutrice: S.P.C. GENERAL SERVICE Srl
- Il Direttore dei Lavori: ing. Filippo VIGNA – Funzionario CMTTo:
- Il C.S.E.: ing. Dario LUETTO:
- Il Direttore Tecnico Cantiere: Sig. Alfio Castelli tel. 349 0080199;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si adottano i

criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 02/10/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese